

finanziato con DGR n. 373/2006, ed ammettere integralmente a finanziamento anche l'intervento proposto dal Comune di Trasaghis;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2137 di data 14 settembre 2007, con la quale veniva aggiornato il contributo al Comune di Lusevera per complessivi € 138.659,93 a fronte di una spesa ammissibile di € 184.879,90;

ATTESO che tra le domande di richiesta contributo presentate e ammesse in graduatoria con D.G.R. 373/2006, la prima collocata in posizione utile, ma esclusa per carenza di fondi risultava essere quella proposta dal Comune di Trasaghis, pertanto, nel rispetto di tale graduatoria, essendosi rese disponibili nuove risorse, la prima finanziabile, è l'iniziativa proposta dal Comune di Trasaghis e denominata "Riquadificazione urbana di Trasaghis capoluogo":

| n. | Comune Richiedente | Costo intervento | Spesa ammissibile | Contributo assegnato | Punti |
|----|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 14 | Trasaghis | 750.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 8,00 |

VISTO l'art. 3, terzo e secondo comma, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'art. 16, comma primo, della citata L.R. n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità del documento di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, lavori pubblici e protezione civile; all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 26/2001, l'intervento proposto dal comune di Trasaghis, già approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 373 di data 03.03.2006, è ammesso a finanziamento a valere sul DocUP Obiettivo 2 2000-2006, Azione 1.2.2, Area Obiettivo 2, come di seguito esplicitato:

| n. | Comune Richiedente | Costo intervento | Spesa ammissibile | Contributo assegnato | Punti |
|----|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 14 | Trasaghis | 750.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 8,00 |

2. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", per un importo di € 500.000,00, a valere su risorse PAR dell'Azione 1.2.2 - aree ammesse all'Obiettivo 2;

3. Con successivi decreti del Direttore centrale Ambiente e Lavori Pubblici verrà disposta la concessione del contributo e le relative erogazioni;

4. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_44_1_DGR_2414_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2007, n. 2414

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990 - Parere in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante il cambio di destinazione d'uso di due serbatoi installati nello stabilimento Caffaro destinati a stoccaggio di biodiesel, in Comune di Torviscosa (UD). Proponente: Caffaro Chimica Srl - Torviscosa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le disposizioni che disciplinano nella Regione Friuli Venezia Giulia la materia della valutazione di impatto ambientale, fra cui in particolare il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 43/1990 e successive modifiche

ed integrazioni, il D.P.G.R. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della menzionata L.R. 43/1990;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;

RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 152/2006, i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del predetto decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza;

VISTO il previgente DPR 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con DPCM 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 19 marzo 2007 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza da parte della Caffaro srl per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante il cambio di destinazione d'uso di due serbatoi installati nello stabilimento Caffaro destinati a stoccaggio di biodiesel, in Comune di Torviscosa (UD);
- in data 26 marzo 2007 è stata trasmessa copia dell'annuncio della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 26 marzo 2007;
- in data 18 maggio 2007 il proponente ha completato la documentazione tecnica trasmessa in data 19 marzo 2007;
- in seguito alla modifica della propria ragione sociale (da Caffaro srl a Caffaro Chimica srl) il proponente ha provveduto a ripubblicare l'annuncio sul "Messaggero Veneto" in data 31 maggio 2007, come da comunicazione pervenuta nella medesima data;
- con nota ALP.11/17960/VIA/280 del 4 giugno 2007 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del relativo procedimento amministrativo di VIA;

ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 43/1990;

VISTA, inoltre, la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1161 dd. 25 giugno 2007 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
 - Comune di Torviscosa;
 - Provincia di Udine;
 - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
 - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- con nota ALP.11/20466/VIA/280 del 26 giugno 2007 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/20476/VIA/280 del 26 giugno 2007 è stato chiesto un parere collaborativo all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
- con nota ALP.11/20474/VIA/280 del 26 giugno 2007 è stato chiesto un parere collaborativo al Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione e al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- con nota ALP.11/20482/VIA/280 del 26 giugno 2007 è stato chiesto un parere collaborativo al Comitato tecnico regionale integrato del FVG - Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del FVG;

VISTI i seguenti pareri acquisiti in fase istruttoria, nel termine previsto dall'art. 15 della LR 43/90:

- Comune di Torviscosa con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 6 agosto 2007 - parere favorevole;
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" con decreto n. 350 del 31 luglio 2007 - parere favorevole;
- Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota del 3 settembre 2007 - parere favorevole per quanto di competenza;

VISTI, altresì, i seguenti pareri collaborativi:

- Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il FVG con nota prot. 3747/GR del 3 agosto 2007 - parere con considerazioni;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione con nota prot. PMT/12244/VS.1.13 del 29 agosto 2007 - parere

con osservazioni;

• Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione con nota PMT/9640/EN del 3 luglio 2007 - parere con osservazioni;

PRESO ATTO che il Servizio VIA, a seguito dei pareri complessivamente pervenuti e delle analisi istruttorie, ha ritenuto di possedere sufficienti elementi per l'espressione di un giudizio in merito alla procedura in oggetto e quindi non ha ritenuto necessario richiedere ulteriori elementi integrativi al proponente, in relazione all'art. 15 della L.R. 43/1990;

PRESO ATTO inoltre del parere dell'ARPA (espresso con nota prot. 11203/07/SA/PA/12 del 28 settembre 2007, quindi oltre il termine di cui alla LR 43/1990) - consegnato a mano dal rappresentante ARPA nella seduta della Commissione tecnico-consultiva VIA del 3 ottobre 2007, parere di compatibilità ambientale;

VISTO il parere n. VIA/20/2007 relativo alla riunione del 3 ottobre 2007, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni ed una raccomandazione finalizzate a limitare gli impatti ambientali del progetto in argomento;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, e consentono di superare le osservazioni formulate in proposito;

RILEVATO che, complessivamente, nell'ambito della presente procedura, non sono pervenuti pareri negativi e che, in generale, gli stessi risultano positivi o positivi con prescrizioni;

PRESO ATTO dei seguenti elementi:

• presso lo Stabilimento Caffaro è già autorizzata ed in fase di esercizio la produzione industriale di biodiesel, mediante utilizzo della sezione Multifunzionale 2 del raggruppamento Chimica Fine di Stabilimento;

• allo stato attuale, il serbatoio T1 è già utilizzato per lo stoccaggio del biodiesel prodotto, ma solamente in maniera limitata, tramite blocco della valvola di carico per garantire il non superamento della capacità limite di 70 tonnellate;

• i nuovi stoccaggi di prodotto finito (per una capacità complessiva di 350 tonnellate di biodiesel) non sono strettamente necessari alla produzione attualmente autorizzata (60.000 t/anno) e, soprattutto, l'aumento di capacità di stoccaggio previsto dal progetto non induce aumento della produzione già autorizzata, ma garantisce esclusivamente una adeguata capacità di deposito in quanto permette di gestire le oscillazioni temporali di produzione e capacità di carico delle cisterne e di gestire al meglio il traffico della cisterne stesse;

RILEVATO che, per quanto sopra:

• il progetto in argomento riguarda esclusivamente il cambio di destinazione d'uso di due serbatoi esistenti (S25 e T1, aventi rispettivamente capacità 153 m³ e 215 m³) per lo stoccaggio di biodiesel situati all'interno dello Stabilimento Caffaro di Torviscosa;

• non è oggetto della presente procedura di VIA la valutazione degli impatti indotti dall'impianto di produzione biodiesel, già autorizzato e funzionante;

RITENUTO per quanto riguarda la specifica analisi sugli impatti indotti dal progetto in argomento di precisare che:

• i serbatoi di stoccaggio sono già esistenti, pertanto gli impatti indotti in fase di cantiere risultano trascurabili e relativi solamente ad alcune operazioni di controllo della struttura, manutenzione e adeguamento;

• in fase di esercizio il rischio di impatto principale è legato a eventuali sversamenti di biodiesel a seguito di incidenti, ma le caratteristiche del prodotto stoccato (facilmente biodegradabile in ambiente acquatico e scarsamente tossico), il sistema di contenimento dei serbatoi, i monitoraggi previsti sulle strutture esistenti sono tali da non far ritenere l'impatto sostanziale;

• gli altri impatti in fase di esercizio sono trascurabili considerato in particolare il contesto industriale in cui il progetto in argomento si inserisce; è da evidenziare altresì che, per quanto riguarda la componente assetto territoriale, l'aumento di capacità di stoccaggio permette di regolarizzare - in termini di relativi flussi e di tempistica delle attività di carico/scarico - il traffico già esistente;

RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'art. 11 della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e successive modificazioni - il progetto riguardante il cambio di destinazione d'uso di due serbatoi installati nello stabilimento Caffaro destinati a stoccaggio di biodiesel, in Comune di Torviscosa (UD), con le prescrizioni e la raccomandazione di cui al precitato parere della Commissione tecnico - consultiva VIA;

PRECISATO che la presente deliberazione attiene unicamente alle materie della valutazione di impatto ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'attuazione del progetto in argomento;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente e ai lavori pubblici, all'unanimità,

DELIBERA

1. ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Caffaro Chimica srl - riguardante il cambio di destinazione d'uso di due serbatoi installati nello stabilimento Caffaro destinati a stoccaggio di biodiesel, in Comune di Torviscosa (UD). Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le prescrizioni e la raccomandazione di seguito riportate:

PRESCRIZIONI:

1. il progetto per l'ottenimento delle autorizzazioni di settore dovrà contenere un elaborato relativo alle aree di stoccaggio del biodiesel. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti le ispezioni periodiche per la verifica di assenza di perdite dei serbatoi e delle connesse tubazioni, della stabilità del basamento e dell'integrità della impermeabilizzazione del bacino di contenimento; inoltre dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti da attuare in caso di eventuali incidenti con conseguente rischio di perdite;

2. il proponente - considerata la dichiarata flessibilità nell'effettuazione dei trasporti del biodiesel verso il conferimento esterno - dovrà predisporre un piano relativo alle operazioni di trasporto del biodiesel orientato all'utilizzo della rete stradale durante le ore non di punta del traffico;

RACCOMANDAZIONE:

1. in relazione al contesto industriale in cui si inserisce l'impianto, il progetto in argomento dovrà ottenere la verifica e l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente inerente il rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999).

Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, che il presente provvedimento attiene unicamente alle materie della valutazione di impatto ambientale e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'attuazione del progetto in argomento.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_44_1_DGR_2415_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2007, n. 2415

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990 - Parere in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante le opere previste dal PRPC di iniziativa privata "Sacca dei Moreri, Comparto B", opere di urbanizzazione primaria in Comune di Grado (GO). Proponente: Consorzio Lido Moreri - Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le disposizioni che disciplinano nella Regione Friuli Venezia Giulia la materia della valutazione di impatto ambientale, fra cui in particolare il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.G.R. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della menzionata L.R. 43/1990;